



COMUNE DI GALLIERA
Provincia di Bologna

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato dal Consiglio Comunale di Galliera
con deliberazione n. 13 del 25 marzo 2009

I N D I C E

TITOLO I: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO – CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 : Disposizioni generali
- Art. 2 : Interpretazione
- Art. 3 : Consiglieri Comunali
- Art. 4 : Comportamento dei Consiglieri
- Art. 5 : Prima adunanza del Consiglio
- Art. 6 : Programma di mandato
- Art. 7 : Risorse finanziarie del Consiglio.

CAPO II GRUPPI CONSILIARI

- Art. 8 : Composizione
- Art. 9 : Costituzione
- Art. 10: Conferenza dei capigruppo
- Art. 11: Risorse per il funzionamento dei Gruppi Consiliari

TITOLO II: COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

- Art. 12: Istituzione
- Art. 13: Compiti
- Art. 14: Elezione e attribuzione del Presidente e del Vice Presidente
- Art. 15: Convocazione
- Art. 16: Funzionamento - Decisioni
- Art. 17: Partecipazione del Sindaco e degli Assessori
- Art. 18: Segreteria - Verbalizzazione
- Art. 19: Indagini conoscitive
- Art. 20: Commissioni temporanee, speciali e di inchiesta
- Art. 21: Sedute delle commissioni

TITOLO III: ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO CAPO I ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

- Art. 22: Organizzazione delle sedute
- Art. 23: Sede riunioni e Presidenza
- Art. 24: Convocazione
- Art. 25: Seduta prima convocazione – numero legale
- Art. 26: Seduta seconda convocazione
- Art. 27: Ordine del giorno
- Art. 28: Deposito degli atti
- Art. 29: Sedute - adempimenti preliminari
- Art. 30: Pubblicità e segretezza delle sedute
- Art. 31 : Adunanze aperte

Art. 32: Partecipazione degli Assessori esterni.

CAPO II DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 33 Compiti di presidenza del Sindaco

Art. 34: Sanzioni disciplinari

Art. 35: Tumulto in aula

Art. 36: Comportamento del pubblico

Art. 37: Interventi dei Consiglieri

Art. 38 Discussione – Norme generali

Art. 39: Questioni pregiudiziali e sospensive

Art. 40: Fatto personale

Art. 41: Mozione d'ordine

Art. 42: Udienze conoscitive

Art. 43: Emendamenti

Art. 44 Richiesta di votazione per parti separate

Art. 45: Verifica numero legale

Art. 46: Obbligo di astensione

Art. 47: Votazione: modalità generali

Art. 48: Votazione palese

Art. 49: Votazione per appello nominale

Art. 50: Votazione segreta

Art. 51: Votazione per singole parti

Art. 52: Esito della votazione

Art. 53: Irregolarità nella votazione

Art. 54: Termine dell'adunanza

Art. 55: Verbalizzazione riunioni

Art. 56: Deposito, rettifiche, ed approvazione del verbale

Art. 57: Segretario - Incompatibilità

TITOLO IV: PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI – CAPO I DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 58: Diritto all'informazione dei Consiglieri

Art. 59: Diritto al rilascio di copie di atti

Art. 60: Autenticazione di copie

Art. 61: Ritardo o diniego nell'esibizione dei provvedimenti o nell'informazione

CAPO II STRUMENTI DI CONTROLLO

Art. 62: Diritto di iniziativa dei Consiglieri

Art. 63: Disposizioni comuni

Art. 64: Domande a risposta immediata

Art. 65: Ordini del giorno :

Art. 66: Interrogazioni

Art. 67: Svolgimento delle interrogazioni

Art. 68: Interpellanze

Art. 69: Svolgimento delle interpellanze

Art. 70: Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni
Art. 71: Trasformazione dell'interpellanza in mozioni
Art. 72: Mozioni
Art. 73: Svolgimento delle mozioni
Art. 74: Emendamenti alle mozioni
Art. 75: Votazione delle mozioni

TITOLO IV: PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 76: Decadenza e rimozione dalla carica di Consigliere Comunale
Art. 77: Disposizioni finali

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

CAPO I: DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari sono disciplinati dalle norme di legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia regolamentare, funzionale ed organizzativa, nel rispetto dei limiti inderogabili imposti dalla Legge e dai principi dello Statuto.

ART. 2
INTERPRETAZIONE

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente-Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo possibile, alla Conferenza dei Capigruppo
3. Qualora le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni da sollevare. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

ART. 3
CONSIGLIERI COMUNALI

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il Consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal presente regolamento, ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto dell'ordine del giorno, secondo i modi e le forme previsti dal presente regolamento;
 - b) presentare al Consiglio proposte relative a oggetti di competenza del Consiglio, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge;
 - c) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - d) ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

3. Le dimissioni e la surrogazione dei Consiglieri sono disciplinati dal TUEL.

Art. 4

Comportamento dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e ai lavori delle Commissioni di cui sono componenti.
2. I consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
3. Nello svolgimento delle sedute del Consiglio e delle Commissioni, i consiglieri collaborano con i rispettivi Presidenti per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri consiglieri.

ART. 5

PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi, sotto la sua presidenza, entro dieci giorni dalla convocazione.

Nella sua prima seduta, il Consiglio provvede, in seduta pubblica ed a voto palese, alla convalida degli eletti e giudica sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità ai sensi di legge, disponendo le eventuali surroghe. Quindi, il Sindaco presta davanti al Consiglio il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

Completate le procedure di cui al comma precedente, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, indicando il Vice Sindaco nominato.

L'avviso di convocazione è consegnato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza.

ART. 6

PROGRAMMA DI MANDATO

1. Nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data dell'avvenuto insediamento del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio il programma di mandato, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto comunale.
2. I Consiglieri, nei venti giorni successivi alla presentazione del programma, possono proporre le integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.
3. Nella seduta successiva, il Consiglio vota le proposte di emendamento, nell'ordine di presentazione; discusse e votate tali proposte, il programma di mandato viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.
4. Con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione del programma di mandato da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori, apportando ad esso eventuali variazioni ed adeguamenti, sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale.
5. Al termine del mandato politico amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.

ART. 7

RISORSE ASSEGNATE AL CONSIGLIO

1. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale, vengono assegnati in apposito intervento i fondi di funzionamento del Consiglio Comunale.
2. I fondi di funzionamento sono destinati, nei limiti delle previsioni di bilancio:
 - al rimborso delle missioni dei Consiglieri;

- a spese di rappresentanza, conferenze ed altre iniziative del Consiglio;
 - a gettoni di presenza riconosciuti legalmente per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari permanenti, ove costituite.
3. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunte dal Responsabile del Settore competente, sulla base delle indicazioni della Conferenza dei Capigruppo.
 4. Il rimborso delle spese ed eventuali anticipi per le missioni dei Consiglieri sono liquidati a seguito di presentazione di regolare documentazione giustificativa.

CAPO II: GRUPPI CONSILIARI

ART. 8 COMPOSIZIONE

1. I Gruppi Consiliari sono costituiti di norma dai Consiglieri eletti nella medesima lista purchè in numero non inferiore a due, quando si tratti di forze politiche non rappresentate in Parlamento.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.
3. I Consiglieri, che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire, al Sindaco ed al Segretario comunale, nei dieci giorni successivi alla prima seduta, dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
4. I Consiglieri che, successivamente, intendono aderire ad un diverso gruppo, debbono darne immediata comunicazione al Sindaco ed al Segretario Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Gruppo al quale aderisce.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi costituiscono un gruppo misto che elegge al suo interno il Capo gruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Sindaco, da parte dei Consiglieri interessati.
6. Nel caso in cui il Gruppo misto non provveda alla designazione del Capogruppo, tale incarico è assegnato a rotazione annuale partendo dal consigliere anziano.
7. I Consiglieri comunali che subentrano ad altri cessati anticipatamente dalla carica appartengono al Gruppo di rispettiva elezione, salva diversa comunicazione scritta al Sindaco ed al Segretario comunale.
8. È consentita la fusione di due o più Gruppi in uno solo, previa adesione scritta dei componenti che al momento della fusione fanno parte dei Gruppi interessati. Allo stesso modo è consentito il cambiamento della denominazione di un Gruppo consiliare..

ART. 9 COSTITUZIONE

1. Ogni Gruppo Consiliare si dà per regolarmente costituito dalla data in cui sia pervenuta, al Sindaco ed al Segretario comunale, comunicazione in ordine alla sua composizione. A tale scopo, nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, procede alla elezione del Capo Gruppo. In mancanza di tale comunicazione, sarà considerato Capogruppo il Consigliere candidato Sindaco non eletto, per i Gruppi di minoranza, o Consigliere, non

- appartenente alla Giunta, che ha ottenuto nella lista il maggior numero di voti di preferenza, per i Gruppi di maggioranza.
2. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo Gruppo.
 3. Il Sindaco, nella prima seduta utile, informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei Gruppi Consiglieri e ogni successiva variazione.

ART. 10

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Sindaco ed è composta dal Sindaco e dai Capi Gruppo: essa è convocata dal Sindaco ogni qualvolta egli lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della Giunta Comunale o a richiesta di almeno due Capi Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio Comunale, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco stesso ritenga di iscrivere all'ordine del giorno, nonché per la valutazione di fatti e avvenimenti che comportino l'opportunità di un esame immediato e preventivo da parte delle rappresentanze politiche dell'Ente. I Capigruppo possono essere sostituiti da un altro consigliere, anche indicato informalmente.
2. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida qualora sia presente la maggioranza dei gruppi rappresentati in Consiglio Comunale.
3. I componenti della Conferenza dei Capigruppo hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni della Conferenza per tutta la durata della loro partecipazione e per il tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro, fruendo di permessi retribuiti.

ART. 11

RISORSE PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Il Consiglio Comunale assicura ai Gruppi consiliari, ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dal comma 4 dell'art.17 dello Statuto, la disponibilità dei locali, del personale e delle attrezzature necessarie al funzionamento dei Gruppi stessi, tenuto conto della consistenza numerica dei diversi Gruppi.

TITOLO II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E TEMPORANEE

ART. 12

ISTITUZIONE

1. Il Consiglio Comunale può istituire, a mente dell'art. 18 dello Statuto, Commissioni consiliari permanenti determinando, in pari tempo, la competenza per materia; ciascuna Commissione è composta da tanti Consiglieri quanti sono i gruppi consiliari, uno per ogni gruppo; ciascun Commissario esprime un numero di voti pari a quello di cui dispone il gruppo consiliare che lo ha designato.
2. Ad una Commissione permanente sono attribuite funzioni permanenti di controllo e di garanzia, per settori organici o per affari determinati, con la deliberazione di istituzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 18 dello Statuto comunale
3. Su proposta di ciascun Gruppo, con deliberazione del Consiglio Comunale, vengono eletti i membri delle Commissioni permanenti, con voto palese.
4. Con le modalità previste nel comma 3, si procede anche per la sostituzione dei Commissari designati, in caso di dimissioni.
5. Le Commissioni durano in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale.
6. Le Commissioni presentano al Consiglio le determinazioni adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.

ART. 13

COMPITI

1. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti.
2. Il Consiglio può affidare ad una Commissione compiti di indagine e studio su determinate materie che comunque interessino il Comune. Può altresì istituire speciali Commissioni di inchiesta su specifici fatti o situazioni. I provvedimenti di natura regolamentare adottati in sede di Commissione possono essere sottoposti alla votazione del Consiglio senza discussione, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto il voto favorevole unanime della commissione competente; il Consiglio all'atto dell'invio in Commissione, può stabilire criteri e direttive per la formulazione del testo.
3. Il Sindaco può anche su richiesta del singolo Assessore assegnare alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente. Il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni venti, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constare la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.

ART. 14

ELEZIONE E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. I Presidenti e i Vice Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti sono eletti dal Consiglio Comunale su indicazione della Conferenza dei Capigruppo, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 13.
2. Ciascun Presidente rappresenterà la propria Commissione a tutti gli effetti, convocherà e presiederà le riunioni organizzandone lo svolgimento, darà corso alle decisioni prese e si riferirà ai rappresentanti degli altri organi comunali.

ART. 15

CONVOCAZIONE

1. Il Presidente convoca la Commissione, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento. In caso di assenza o di impedimento di entrambi, le riunioni della Commissione sono presiedute dal Consigliere più anziano fra i presenti.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Segretario Comunale.

ART. 16

FUNZIONAMENTO - DECISIONI

1. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso al Presidente, da un Consigliere del suo stesso Gruppo, anche nella espressione dei voti attribuitigli.
2. Per la validità della seduta è richiesta la presenza di un numero di Commissari pari alla metà dei membri.
3. Le decisioni della Commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei voti rappresentati dai Commissari presenti.
4. Le Commissioni consiliari permanenti organizzano i loro lavori secondo il metodo della programmazione.
5. Le Commissioni potranno avvalersi del lavoro o delle conoscenze fornite dagli uffici comunali o da altri enti anche invitando alle sedute tecnici o esperti. Possono inoltre consultare rappresentanti di enti ed associazioni.
6. Le decisioni, nel caso in cui non si raggiunga un accordo, verranno assunte a maggioranza e le diverse posizioni espresse potranno essere riportate attraverso il verbale o documentate da relazioni di maggioranza o minoranza.

ART. 17

PARTECIPAZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco e gli Assessori non possono essere eletti Presidenti o componenti delle Commissioni. Tuttavia, se richiesti, sono tenuti a prendere parte alle sedute delle Commissioni.
2. Possono infine chiedere di essere sentiti sugli argomenti in discussione.

ART. 18

SEGRETERIA - VERBALIZZAZIONE

1. Ciascuna Commissione è assistita da un Segretario, scelto dalla Commissione tra i componenti della stessa, che redige il verbale della seduta, approvato successivamente dalla Commissione, e successivamente trasmesso in copia al Sindaco ed al Segretario comunale..
2. Nel verbale devono essere indicate espressamente le decisioni assunte dalla Commissione, riepilogate dal Presidente al termine della seduta, con indicazione dei voti eventualmente riportati; in particolare, andranno evidenziate le proposte di emendamento ai provvedimenti sottoposti all'esame della Commissione, per l'inoltro al Consiglio comunale.
3. Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Commissari dovranno essere riportati nel verbale solo su esplicita richiesta del Commissario, in forma sintetica, salvo che il Presidente, per la particolare importanza degli argomenti in discussione, non determini diversamente.

ART. 19

INDAGINI CONOSCITIVE

1. Le Commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere alla audizione del Segretario Comunale e previa comunicazione al Sindaco dei titolari degli uffici comunali nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune.
2. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti; possono consultare rappresentanti di enti ed associazioni, ed acquisire l'offerta di esperti.

ART. 20

COMMISSIONI TEMPORANEE, SPECIALI E DI INCHIESTA

1. Il Consiglio, a mente dell'art. 18 dello Statuto, può procedere alla istituzione di Commissioni temporanee, speciali o di inchiesta.
2. La costituzione ed il funzionamento sono disciplinati dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
3. La deliberazione consiliare di cui al comma 1 indica inoltre i compiti specifici demandati alla Commissione e le modalità di svolgimento di essi, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali. Le sedute della Commissione speciale o di inchiesta si svolgono a porte chiuse.

ART. 21

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono di norma pubbliche, salvo che, con motivata deliberazione, non venga diversamente stabilito.
2. La seduta non può mai essere pubblica quanto si tratti di questioni comportanti apprezzamenti sulle qualità, sulle attitudini, sul merito o sul demerito di persone.
3. La convocazione della Commissione viene resa nota attraverso adeguata pubblicizzazione.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

CAPO I: ORDINAMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 22
ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce su convocazione del Sindaco, che lo presiede, e negli altri casi previsti dallo Statuto. Il Sindaco è altresì tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiede un quinto dei Consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
2. Può essere inoltre convocato dal Prefetto tutte le volte che il Sindaco, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

ART. 23
SEDE RIUNIONI E PRESIDENZA

1. Il Consiglio si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del Municipio, od in altro luogo all'uopo designato con apposita deliberazione; può per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, su determinazione del Sindaco che deve informarne i Consiglieri con l'avviso di convocazione.
2. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza, e per tutta la sua durata, all'esterno della residenza comunale vengono esposte la bandiera della Repubblica Italiana, la bandiera dell'Unione Europea e la bandiera del Comune di Galliera.
3. Il Consiglio è presieduto dal Sindaco o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Sindaco se consigliere comunale o dal consigliere anziano, intendendosi per tale colui che ha ottenuto la cifra elettorale più alta, costituita dai voti di lista sommati ai voti di preferenza, oppure dal Consigliere che abbia ottenuto la cifra elettorale immediatamente successiva.

ART. 24
CONVOCAZIONE

1. La convocazione dei Consiglieri va disposta dal Sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio o in altro luogo indicato per iscritto dal Consigliere, nell'ambito del territorio comunale.
2. Può essere spedito a mezzo raccomandata ai Consiglieri residenti fuori Comune, quando questi non abbiano eletto domicilio nel Comune e non ne abbiano fatta formale comunicazione al Segretario Comunale. Previa richiesta del Consigliere interessato, la consegna dell'avviso può essere sostituita dall'invio di fax o posta elettronica.
3. L'avviso, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione; nel caso di convocazione richiesta da un quinto dei Consiglieri, esso va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la adunanza.

4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno ventiquattro ore prima. In tal caso, però l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Consiglieri presenti.
5. Altrettanto resta stabilito per gli argomenti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
6. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato mediante affissione all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la prima adunanza. L'elenco dovrà essere affisso nei posti idonei del territorio comunale.

ART. 25

SEDUTA PRIMA CONVOCAZIONE – NUMERO LEGALE

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune, senza computare a tal fine il Sindaco. Ma alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco. Sono fatti salvi i casi in cui la Legge richieda una maggioranza qualificata.
2. Nel numero fissato da qualsiasi disposizione per la validità delle adunanze, non vanno computati i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi od anche i loro parenti od affini sino al quarto grado civile abbiano interesse, ai termini di legge.
3. I Consiglieri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.

ART. 26

SEDUTA SECONDA CONVOCAZIONE

1. È seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente che non poté aver luogo per mancanza del numero legale (che dovrà essere raggiunto entro un'ora da quella stabilita nell'avviso di convocazione) ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai Consiglieri Comunali nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 25.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai Consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti su proposta del Sindaco, dal Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli Consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente articolo 25.

ART. 27

ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo settimo comma.
3. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al Consiglio spetta al Sindaco e a un quinto dei Consiglieri assegnati, fatta eccezione per i casi di cui al secondo comma dell'art. 22.
4. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei Consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
5. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti non aventi contenuto amministrativo e sempre che tutti i Capi gruppo presenti abbiano espresso parere favorevole.
6. La inversione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, su proposta del Sindaco o a richiesta di un Gruppo Consigliare, è disposta dal Sindaco con il parere favorevole dei Consiglieri presenti.
7. Per le proposte di deliberazioni, mozioni, interrogazioni ed interpellanze presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dagli appositi articoli.
8. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
9. Sono elencate distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ne ricorrano le condizioni.
10. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

ART. 28

DEPOSITO DEGLI ATTI

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale od in altro ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno due giorni prima della seduta con esclusione dal computo dei giorni festivi e non lavorativi.
2. Nessuna proposta avente contenuto amministrativo può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui ai precedenti comma, nel testo completo dei pareri di cui all'articolo 49 del T.U. 267/2000, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame.
3. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati. All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni Consigliere può consultarle.

ART. 29

SEDUTE - ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Sindaco dichiara al Consiglio che la seduta è legalmente valida.
2. Il Sindaco dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.

3. Il Sindaco, in chiusura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualche modo, possa riguardare l'andamento dell'Amministrazione.

ART. 30

PUBBLICITÀ E SEGRETEZZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatte eccezione dei casi in cui è diversamente stabilito.
2. La seduta del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando:
 - il Consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - vengono trattati argomenti che comportano apprezzamenti sulle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedano valutazioni delle qualità morali, delle capacità professionali e delle condizioni economiche di persone.
 - la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi o all'immagine del Comune.
3. Quando nel corso della discussione in seduta pubblica siano introdotte valutazioni di cui al comma 2 , il Presidente invita i consiglieri a sospenderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, in tale ipotesi, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
4. Durante la seduta segreta restano in aula i componenti del Consiglio, gli Assessori ed il solo Segretario generale, o suo sostituto, vincolati al segreto d'ufficio.

ART. 31

ADUNANZE APERTE

1. Per dibattere temi di interesse generale o comunque quando rilevanti motivi di interesse generale lo facciano ritenere necessario, il Sindaco può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od in altri luoghi particolari, ai sensi dell'art. 24 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, provincia, altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, interessate ai temi da discutere, nonché esperti nelle materie di cui trattasi.
3. In tali adunanze il Sindaco, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, nonché dei cittadini presenti, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno.

ART. 32

PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI ESTERNI

1. Gli Assessori esterni partecipano alle adunanze del Consiglio comunale, senza diritto di voto per effettuare relazioni ed esprimere chiarimenti, notizie ed informazioni. Si applicano agli

Assessori esterni tutte le norme del presente regolamento applicabili ai Consiglieri comunali, per quanto concerne la disciplina degli interventi e le sanzioni disciplinari.

2. La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

CAPO II: DISCUSSIONE E VOTAZIONE

ART. 33

COMPITI DI PRESIDENZA DEL SINDACO

1. Il Sindaco tutela il buon andamento dei lavori consiliari, modera la discussione sugli argomenti che vengono trattati secondo l'ordine prestabilito, concede la facoltà di parlare, pone o precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; controlla e proclama il risultato delle votazioni, ai sensi delle norme del presente regolamento.
2. Il Sindaco è investito del potere di garantire l'osservanza della legge e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Nei casi più gravi ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Sindaco esercita, anche a mezzo della Polizia Municipale, il potere di mantenere l'ordine tra il pubblico e può disporre l'allontanamento dall'aula di coloro che interferiscano con la funzione di procedura deliberativa del Consiglio. In particolare, nessuna persona presente diversa dai Consiglieri può prendere la parola se non su specifico invito da parte del Sindaco.

ART. 34

SANZIONI DISCIPLINARI

1. Nessun Consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Sindaco.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Sindaco lo richiama formalmente. Il Consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Sindaco può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
3. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Sindaco può proporre al Consiglio la esclusione del Consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta, fatto salvo ogni e più grave effetto di legge. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il Consigliere non abbandona l'aula, il Sindaco sospende la seduta.
4. Indipendentemente dal richiamo, il Sindaco può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un Consigliere, che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto, od impedisca il regolare svolgimento delle funzioni del Consiglio Comunale.
5. Qualora il Consigliere persista nel suo comportamento disattendendo l'interdizione di cui ai commi precedenti, e non si allontani spontaneamente dall'aula o vi rientri, il Consigliere è espulso dalla Polizia Municipale o da altre forze dell'ordine, su indicazione del Sindaco.

ART. 35
TUMULTO IN AULA

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine, il Sindaco sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

ART. 36
COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1. Il pubblico, che, senza esplicita autorizzazione del Sindaco, non può accedere agli spazi della sala riservata ai Consiglieri, è ammesso ad assistere alle sedute del Consiglio, occupando i settori destinati allo scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare in modo palese le opinioni espresse dai Consiglieri o le decisioni adottate dal Consiglio.
2. Il Sindaco può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori. Ove gravi motivi di ordine pubblico lo impongano, con decisione motivata, presa a maggioranza dei Consiglieri presenti ed annotata a verbale, può essere disposta la prosecuzione della seduta a porte chiuse.

ART. 37
INTERVENTI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri si iscrivono a parlare chiedendo la parola al Presidente.
2. I Consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Sindaco e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.
3. Il Sindaco concede la parola secondo l'ordine delle richieste, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
4. In deroga, su proposta del Sindaco il Consiglio, può decidere di dare la parola, a persone qualificate all'uopo convocate.

ART. 38
DISCUSSIONE - NORME GENERALI

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Se nessuno chiede la parola, la proposta viene messa in votazione
2. I consiglieri iscritti a parlare che non si trovino in aula al momento del proprio turno decadono dalla facoltà di intervenire.
3. Sull'argomento in discussione la durata degli interventi dei consiglieri è stabilita in dieci minuti ciascuno, la durata delle eventuali repliche e delle dichiarazioni di voto in cinque minuti ciascuna. La semplice richiesta di chiarimenti da parte dei consiglieri non è considerata intervento.

4. Il Presidente, il Sindaco e il relatore possono replicare per un tempo massimo di dieci minuti.
5. Nessun consigliere può parlare più di due volte sul medesimo argomento, salvo il caso di richiamo al Regolamento o di fatto personale e fermo restando il tempo massimo stabilito per ciascun intervento.
6. Nessun intervento può comunque essere sospeso o essere rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
7. Il Presidente, il Sindaco e l'Assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di quindici minuti complessivi ciascuno. Al relatore e al proponente è riservato il diritto di parlare per ultimi.
8. I termini di tempo previsti dal comma precedente sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio preventivo, al conto consuntivo, ai regolamenti e agli strumenti urbanistici. In ogni altra occasione limiti di tempo più ampi possono essere fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, dandone avviso al Consiglio all'inizio della seduta o prima che si proceda all'esame dell'argomento.
9. Il Presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta e la replica finale sua, del Sindaco o del relatore, dichiara chiusa la discussione.
10. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per la dichiarazione di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e ad ogni consigliere che ne faccia richiesta in virtù di votazione in difformità dal proprio gruppo, per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti.
11. Trascorsi i termini degli interventi previsti dal presente articolo, il Presidente, dopo aver invitato due volte l'oratore a concludere, gli toglie la parola.

ART. 39

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. La questione pregiudiziale ha luogo quando viene eccepito che un argomento non debba discutersi, per qualsiasi motivo.
2. La questione sospensiva consiste nella richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta od al verificarsi di un fatto o a una scadenza determinata.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere proposte anche da un solo consigliere, prima dell'inizio della discussione di merito.
4. Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima della discussione nel merito.
5. Su di esse può parlare, oltre al proponente, un solo consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide, a maggioranza, con votazione palese.
6. In caso di concorso di più questioni pregiudiziali o sospensive, su di esse ha luogo, con le modalità di cui al precedente comma, un'unica discussione.

ART. 40

FATTO PERSONALE

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato, nel corso della seduta, sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide sull'ammissibilità del fatto personale.

3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, per oltre dieci minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di nominare una Commissione, composta da tre consiglieri, che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La Commissione riferisce per iscritto entro il termine assegnatole.
6. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

ART. 41

MOZIONE D'ORDINE

1. Ogni Consigliere può presentare, in qualsiasi momento della seduta, una "mozione d'ordine" consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello Statuto, del presente Regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su ogni altra.
2. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

ART. 42

UDIENZE CONOSCITIVE

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili alla attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario Comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno cinque giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti, verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario Comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate ad uno dei Consiglieri presenti, con le modalità di cui al seguente art. 53.

Art. 43

EMENDAMENTI

1. Prima che inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Sindaco, il quale ne dà lettura.
2. Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3. Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti. I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo.

5. Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni, il Segretario generale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti nonché sulla legittimità della proposta di modifica. Nel caso di parere negativo il Presidente rimette la decisione al Consiglio.

ART. 44

RICHIESTA DI VOTAZIONE PER PARTI SEPARATE

1. In caso di atto articolato in più parti, il Sindaco, anche su proposta di un solo Consigliere, può mettere in votazione le singole parti componenti l'atto secondo le richieste avanzate
2. Qualora sia stata richiesta la votazione di un atto per parti separate, le dichiarazioni di voto si svolgeranno nel complesso dell'argomento trattato comprensivo delle parti su cui si vota in modo separato.

ART. 45

VERIFICA NUMERO LEGALE

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
2. Il Sindaco, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro trenta minuti dalla sospensione, toglie la seduta.

ART. 46

OBBLIGO DI ASTENSIONE

1. Il Sindaco ed i Consiglieri sono obbligati ad astenersi dal prendere parte alla discussione ed alle votazioni di deliberazioni riguardanti interessi propri, o del loro coniuge o loro parenti od affini fino al quarto grado.
2. I Consiglieri obbligati ad astenersi ne informano il Segretario generale, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.
3. L'obbligo dell'astensione non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o del coniuge, parenti ed affini sino al quarto grado.

Art. 47

VOTAZIONI: MODALITÀ GENERALI

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, in forma palese.
2. Si procede a votazione in forma segreta nei casi previsti dall'art.50 del presente regolamento.
3. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.

4. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti della legge e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
5. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.

Art. 48

VOTAZIONE PALESE

1. La votazione è palese quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti gli altri consiglieri presenti.
2. La votazione palese può farsi: per appello nominale ad alta voce o per alzata di mano. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata.
3. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
4. Controllato l'esito della votazione, il Presidente ne proclama il risultato.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione di voto.

Art. 49

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

1. Si procede alla votazione per appello nominale quando essa sia prevista dalla legge o dallo Statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il Presidente, prima della votazione, precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario.
3. Il Segretario generale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 50

VOTAZIONE SEGRETA

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa essere conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi in tutte le deliberazioni concernenti le qualità morali o le condizioni economiche delle persone e quando si tratti di nomina di persone. In questo ultimo caso si può procedere in forma palese, con il consenso unanime dei presenti, quando vi siano proposte nominative espresse.
3. La votazione segreta viene effettuata a mezzo di scheda.
4. Il Presidente nomina due scrutatori che lo assistono per il regolare svolgimento della votazione e per l'accertamento del risultato. Uno degli scrutatori deve essere scelto in rappresentanza delle minoranze ove vi sia la loro presenza in aula.
5. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti.

6. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti espressi risulti diverso da quello dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
7. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale.

Art. 51

VOTAZIONE PER SINGOLE PARTI

1. Il Consiglio può disporre, su proposta del Presidente o di un Capogruppo e con il parere vincolante del proponente, che si proceda a votazione per singole parti di un ordine del giorno, di una mozione o di un emendamento.
2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, mozione o emendamento il Consiglio deve esprimersi con votazione finale globale.

Art. 52

ESITO DELLE VOTAZIONI

1. Salvo i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno, che può essere ripresentato in una seduta successiva, ma preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, fatti salvi i casi in cui l'atto debba essere adottato entro un termine perentorio.
5. Nel verbale viene indicato il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuti da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

Art. 53

IRREGOLARITÀ NELLA VOTAZIONE

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente, anche su segnalazione degli scrutatori, nei casi in cui ne è prevista la nomina, o del Segretario generale, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che abbiano preso parte a quella annullata.

Art. 54

TERMINE DELL'ADUNANZA

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.
2. Nel caso in cui i lavori procedano a lungo il Consiglio può, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, sospendere la seduta; in tal caso il Presidente del Consiglio dichiara

chiusa la seduta e stabilisce tempi e modalità per la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno e non ancora discussi

ART. 55

VERBALIZZAZIONE RIUNIONI

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario Comunale o suo sostituto.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
3. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri nel corso delle discussioni sono riportati in sintesi esprimendo con la massima chiarezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato, e devono fornirne copia al Segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
4. Gli interventi dei Consiglieri sono registrati. Le registrazioni vengono messe a disposizione dei consiglieri.
5. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.
6. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamazioni non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il Consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta, nel corso dell'adunanza, le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

ART. 56

DEPOSITO, RETTIFICHE ED APPROVAZIONE DEL VERBALE

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del Consiglio comunale nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei Consiglieri nei tempi previsti per il deposito degli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno della seduta.
2. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all'unanimità.
3. Quando un Consigliere lo richiede, il Segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a

favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di due minuti. In caso di contestazioni con i Consiglieri, circa le loro dichiarazioni inserite a verbale, è data facoltà al Segretario, a salvaguardia della propria responsabilità, di tenere distinto nel verbale stesso quanto egli afferma di aver udito. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario comunale e portano l'indicazione della data della adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. I registri dei processi verbali delle sedute del Consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile del settore amministrativo cui compete il rilascio di copie, estratti e certificazioni desunte dai predetti registri.
7. I processi verbali sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

ART. 57

SEGRETARIO - INCOMPATIBILITÀ

1. Il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso, il Consiglio, su proposta del Sindaco, sceglie uno dei suoi membri, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO IV

PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

CAPO I: DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Art. 58

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 8 del vigente regolamento sulla privacy
3. I consiglieri esercitano i diritti di cui al primo e secondo comma richiedendo le informazioni e la consultazione degli atti al responsabile del settore interessato o ai responsabili di aziende, istituzioni ed altri organismi.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di visionare, negli orari di funzionamento dell'ufficio preposto, le deliberazioni con relativi allegati, approvate dalla Giunta comunale.

Art. 59

DIRITTO AL RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI

1. I consiglieri comunali hanno diritto, a richiesta, senza necessità di autorizzazione ed in esenzione di qualsiasi spesa, al rilascio di copia delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari permanenti, delle altre Commissioni comunali, delle determinazioni dirigenziali, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta di copie degli atti o documenti indicati dal precedente comma viene presentata dal Consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso al momento della presentazione della richiesta venga precisato il maggior termine necessario per il rilascio.
4. Il Segretario generale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Fatto salvo il diritto di ogni consigliere a prendere visione di tutti gli atti utili all'espletamento del proprio mandato, il rilascio di copia delle deliberazioni comunali e delle determinazioni dei responsabili di servizio deve avvenire con il minore aggravio possibile, sia organizzativo che economico, per gli uffici comunali.

Art. 60

AUTENTICAZIONE DELLA COPIA

1. A richiesta del Consigliere la copia è certificata conforme all'originale dal Segretario generale o da altro funzionario all'uopo incaricato, è munita di data e timbro dell'Ente e contiene tutte le indicazioni attinenti all'eventuale procedura di acquisizione dell'efficacia.
2. Le copie autenticate sono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale e in esenzione da qualsiasi spesa, fatti salvi i casi in cui sia richiesto dalla legge l'assolvimento dell'imposta di bollo.
3. Nel caso di rilascio di copia di provvedimento non ancora divenuto esecutivo la copia stessa deve riportare la dizione: "atto non ancora esecutivo".

Art. 61

RITARDO E DINIEGO NELL'ESIBIZIONE DEI PROVVEDIMENTI O NELL'INFORMAZIONE

1. In caso di ingiustificato ritardo nell'esibizione dei provvedimenti e dei relativi atti preparatori o nel fornire le informazioni, i consiglieri segnalano quanto sopra al Segretario e al Presidente del Consiglio; il segretario generale disporrà gli atti necessari per rimuovere le eventuali difficoltà verificatesi.
2. Contro il diniego o il ritardo ingiustificato nella esibizione di un provvedimento o nel fornire informazioni i consiglieri possono rivolgersi al Difensore Civico.

CAPO II: STRUMENTI DI CONTROLLO

Art. 62
Diritto di iniziativa dei consiglieri

1. In ordine ad ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio, i consiglieri hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo una inversione dell'Ordine del Giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o sospensiva;
 - c) presentare emendamenti ed ordini del giorno su tutti gli argomenti e i provvedimenti sottoposti alla competenza del Consiglio.

Art. 63
DISPOSIZIONI COMUNI

1. Ciascun consigliere può presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni (orali o per iscritto), ordini del giorno e domande a risposta immediata relativi a diversi argomenti.
2. Ogni consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e domande d'attualità, presentate da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente è considerato, ad ogni effetto, il primo firmatario; tuttavia, ove questi non si trovi presente per la discussione o vi rinunci, può essere sostituito da altri firmatari.

Art. 64
DOMANDE A RISPOSTA IMMEDIATA

1. Ciascun consigliere può formulare domande d'attualità su fatti recenti e sopravvenuti all'ordine del giorno che interessano l'amministrazione comunale.
2. Le domande d'attualità, formulate per iscritto, sono consegnate al Sindaco prima dell'apertura della seduta.
3. In finale di seduta il consigliere ha facoltà di illustrare le domande di attualità presentate per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Sindaco o suo delegato ha facoltà di rispondere immediatamente alla domanda del consigliere, il quale può replicare esclusivamente per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
5. Se il Sindaco, o suo delegato, non sia presente ovvero dichiari di non poter rispondere immediatamente alla domanda, il consigliere può richiedere risposta scritta entro 30 giorni o trasformare la domanda in interrogazione o in interpellanza.
6. In ciascuna seduta il tempo destinato alle domande a risposta immediata non può eccedere i trenta minuti.

Art. 65
Ordini del giorno

1. Gli ordini del giorno consistono nella formulazione di un voto politico amministrativo, che di norma si traduce in un invito o in un auspicio, su fatti e questioni di interesse della comunità locale o anche, eccezionalmente, di particolare interesse nazionale od internazionale, che investano problemi politico – sociali di carattere generale.
2. Gli ordini del giorno sono presentati per iscritto, con le stesse modalità previste per le interrogazioni e le interpellanze, e sono trattati in seduta pubblica, di norma dopo l'esame delle proposte di deliberazione e prima delle interrogazioni ed interpellanze.

3. Per particolari motivi di urgenza, nel corso della seduta consiliare possono essere presentati, in forma scritta, ordini del giorno relativi ad argomenti non iscritti nei lavori. Il Presidente del Consiglio sottopone a votazione il carattere d'urgenza.
4. Il consigliere proponente legge l'ordine del giorno e lo illustra per non più di cinque minuti. Subito dopo intervengono il Sindaco o un Assessore, per precisare la posizione della Giunta, e/o il Presidente del Consiglio per riferire le risultanze emerse nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, infine i consiglieri che lo richiedano, per una sola volta e nello stesso limite di tempo sopra fissato.
5. A conclusione della discussione l'ordine del giorno viene posto in votazione, previa dichiarazione di voto da parte dei Capigruppo.

ART. 66 INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella richiesta, presentata per iscritto od oralmente, da un Consigliere, per avere informazioni o spiegazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, ovvero per sapere se e quali provvedimenti la Giunta abbia adottato o intenda adottare in relazione a quello specifico fatto.
2. Esse sono rivolte al Sindaco o alla Giunta; vanno acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.
3. Il Consigliere, nel presentare una interrogazione, può chiedere che venga data risposta scritta. In tal caso, il Sindaco, o l'Assessore da lui designato, è tenuto a rispondere entro i successivi trenta giorni e la risposta viene acquisita agli atti del verbale di cui al precedente comma.
4. Ove non venga chiesta la risposta scritta, il Sindaco stabilisce lo svolgimento della interrogazione, alla prima convocazione utile del Consiglio.

ART. 67 SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI

1. Le risposte delle interrogazioni vengono date dal Sindaco o da un Assessore in chiusura della seduta, allo scopo fissata. Esse non possono avere durata superiore a quindici minuti e possono dar luogo a replica da parte dell'interrogante, che può anche dichiarare di essere o no soddisfatto.
2. La replica non può avere durata superiore a cinque minuti.
3. Nel caso l'interrogazione sia stata presentata da più Consiglieri, il diritto di replica spetta ad uno di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interroganti non sia intervenuto diverso accordo.

ART. 68 INTERPELLANZE

1. L'interpellanza, presentata per iscritto, consiste nella domanda rivolta al Sindaco ed alla Giunta in ordine ai motivi ed agli intendimenti della sua condotta riguardo a determinati problemi.
2. Le interpellanze sono acquisite al verbale della seduta in cui sono state annunciate.

3. Il Sindaco stabilisce la seduta per il relativo svolgimento, ovvero, trascorsi trenta giorni dalla presentazione, l'interpellanza viene inserita nell'ordine del giorno del primo consiglio utile.

ART. 69

SVOLGIMENTO DELLE INTERPELLANZE

1. Il Consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, in chiusura della seduta allo scopo fissata, per un tempo non superiore a dieci minuti.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica e per un tempo non superiore a cinque minuti, le ragioni per le quali si dichiara o non si dichiara soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. Il Consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

ART. 70

SVOLGIMENTO CONGIUNTO DI INTERPELLANZE E DI INTERROGAZIONI

1. Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi sono svolte congiuntamente in chiusura della seduta allo scopo fissata dal Sindaco. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 71

TRASFORMAZIONE DELL'INTERPELLANZA IN MOZIONE

1. Ove l'interpellante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interpellanza, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.
2. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.

ART. 72

MOZIONI

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri e volta a promuovere una deliberazione del Consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione viene presentata al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale della adunanza in cui è annunciata.

ART. 73

SVOLGIMENTO DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono svolte in chiusura della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un Consigliere per ogni Gruppo ed un Assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.
4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

ART. 74

EMENDAMENTI ALLE MOZIONI

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

ART. 75

VOTAZIONE DELLE MOZIONI

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo Consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In questo ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

TITOLO IV
PROCEDURE PARTICOLARI

ART. 76

DECADENZA E RIMOZIONE DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

1. I Consiglieri comunali che non intervengano alle sedute del Consiglio per quattro volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 07/08/1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

ART. 77

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento, adottato in attuazione dello Statuto, disciplina il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge, e sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio Comunale